

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0034/2020

Napoli 30 aprile 2020

OGGETTO: Le novità previste in riferimento al “bonus pubblicità” dopo il Decreto “Cura Italia” - cenni principali.

Come noto **l’art. 98 del DL18/2020** ha introdotto importanti modifiche al c.d. “*bonus pubblicità*” (art. 57-bis del Dl 50/2017), giustificate dall’esigenza di contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali. La modifica, limitatamente **al solo anno d’imposta 2020**, ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta, prevedendo la determinazione dello stesso nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente. Pertanto con la presente si analizzeranno nel dettaglio le novità previste per il “*bonus pubblicità*”, già oggetto di precedente trattazione con Informativa studio Prot. NA/0024/2020 del 23/03/2020 – *Le principali novità del Decreto “Cura Italia”*.

LE NOVITA’ APPORTATE DALL’ART. 98 DL 18/2020.

Le novità apportate dall’articolo 98 DL 18/2020 alla disciplina del credito d’imposta pubblicità, introdotta dall’articolo 57-bis DL 50/2017, successivamente modificata dall’articolo 4 DL 148/2017 e dall’articolo 3-bis DL 59/2019, attengono principalmente i seguenti aspetti della disciplina:

- introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta, con l’**eliminazione del raffronto con l’anno precedente**;
- quantificazione del **credito d’imposta in misura pari al 30% degli investimenti** pubblicitari effettuati nell’anno 2020;
- **differimento di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.**

Per cogliere la sostanza della modifica apportata dal Decreto occorre fare una premessa: il Consiglio di Stato con parere n. 1.255/2018 aveva espressamente chiarito che nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse effettuato investimenti in pubblicità nell’esercizio precedente o se l’impresa fosse neo costituita e quindi non avesse alcun parametro nell’esercizio precedente, non avrebbe potuto usufruire del bonus pubblicità, mancando un investimento “incrementale” su cui calcolare la percentuale del 75% di determinazione del credito.

La modifica apportata dal Decreto “Cura Italia” consente anche alle società costituite nel 2020 o che nell’esercizio 2019 non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario, di beneficiare del credito d’imposta in ragione del 30% delle spese sostenute nell’anno 2020 per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il Legislatore d’emergenza si è inoltre preoccupato di differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal **1 settembre 2020 al 30 settembre 2020, nelle modalità indicate al comma 5, DPCM 90/2018**. Viene comunque confermata la validità delle comunicazioni già trasmesse da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali entro il termine del 31 marzo 2020.

LE SPESE AGEVOLABILI.

A seguito delle citate modifiche valevoli solo per l’anno **2020**, la platea dei soggetti potenzialmente interessati al “*bonus pubblicità*” si è notevolmente ampliata. Vale la pena pertanto ricordare, ancorché non abbiano subito alcuna variazione, la natura delle spese agevolabili e gli altri requisiti richiesti dalla norma (art. 57-bis, DL 50/2017) per accedere all’agevolazione.

Le spese ammissibili sono gli investimenti in pubblicità esclusivamente sui due seguenti canali:

- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della Legge 249/1997;
- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Al riguardo è opportuno segnalare il chiarimento pubblicato dal dipartimento per l’Informazione e per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese di intermediazione che, come prevede il Decreto 50/2017, vanno obbligatoriamente scorporate in quanto escluse dal beneficio. Nel settore operano intermediari degli acquirenti (cosiddetti centri media) che offrono pacchetti comprensivi di più servizi. In questo caso, la Faq pubblicata dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria, indica correttamente che questo tipo di intermediari deve separare il costo della pubblicità vera e propria dal costo degli altri servizi. **Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il contratto e la fattura dovranno indicare specificamente il costo dell’inserzione pubblicitaria nell’ipotesi in cui il contratto comprendesse ulteriori servizi.**

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS PUBBLICITA'.

Per accedere al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari occorrerà:

- trasmettere apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate dal **1° al 30 settembre 2020**. L'istanza dovrà contenere i dati degli investimenti **pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2020**;
- all'istanza non dovrà essere allegato alcun documento;
- ai fini della determinazione dell'importo agevolabile, le spese sostenute vanno quantificate secondo quanto previsto dall'art. 109 del Tuir e pertanto sulla base del principio di "competenza" (vale a dire nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimamente indipendentemente dal momento di emissione della fattura o di emissione del pagamento);
- l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del D.lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
- **entro il 31 gennaio dell'anno 2021** dovrà essere presentata con le stesse modalità dell'istanza prenotativa, una apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva realizzazione dell'anno agevolato degli investimenti quantificati nell'istanza prenotativa.

In analogia con le modalità di calcolo finora vigenti, l'importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell'istanza prenotativa.

L'UTILIZZO DEL "BONUS PUBBLICITA'".

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena lo scarto del modello stesso.

Il credito d'imposta è indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Si osservi infine, che il credito di imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, ed è concesso secondo il regime “De Minimis”.¹

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



¹ I richiedenti non potranno beneficiare di contributi per un ammontare superiore a € 200.000 nell'arco di un triennio.